



COMUNE DI SPEZZANO SILA

(Prov. Cosenza)

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO RICERCA O CONSULENZA AD ESPERTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 6 in data 27 Gennaio 2011

INDICE –SOMMARIO

Art. 1: Ambito di applicazione, oggetto, finalità

Art. 2: Presupposti giuridici

Art. 3: Criteri e modalità di conferimento

Art. 4: Procedura comparativa

Art. 5: Conferimento di incarico senza procedura comparativa

Art. 6: Pubblicità degli incarichi

Art. 7: Norme procedurali

Art. 8. Proroga e rinnovo del contratto

Art. 9: Esclusione dal conferimento degli incarichi

Art.10: Inserimento giovani diplomati e/o laureati

Art. 11:Entrata in vigore- Pubblicità

Art. 12: Disposizioni finali

Art. 1

(Ambito di applicazione, oggetto, finalità)

1. Il presente Regolamento, ad integrazione e modifica del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 131 del 21/12/2005 disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007, n. 244, il conferimento da parte del Comune di Spezzano della Sila degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza ad esperti esterni all'Amministrazione, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

2. Fermo restando il principio generale in applicazione del quale il Comune provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente regolamento disciplinano il conferimento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione, a soggetti esterni all'amministrazione, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa e dell'incarico esterno.

3. Non sono assoggettate alla disciplina del presente regolamento:

- Le prestazioni professionali di cui al D.Lgs 163/2006;
- Gli incarichi di patrocinio e consulenza legale;
- Gli incarichi a notai;
- Gli incarichi ai componenti l'organismo indipendente di valutazione e commissioni concorso;
- Gli incarichi ai componenti il collegio dei revisori dei conti;
- Le prestazioni professionali consistenti in adempimenti obbligatori per legge (es. L. 626/1994);
- Gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
- Gli incarichi di copertura di posti di alta specializzazione di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000

4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate al contenimento degli incarichi e alla razionalizzazione della relativa spesa. Ai sensi dell'art. 46, comma 3 del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito nella legge n. 133/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo. Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Art. 2

(Presupposti giuridici)

1. Per esigenze per cui non si riesce a far fronte con personale in servizio è possibile conferire incarichi a soggetti dotati di comprovata specializzazione universitaria prescindendo dalla stessa qualora si tratti di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti sulla base dei seguenti presupposti:
 - L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune ed a obiettivi e progetti specifici e determinati, individuati negli strumenti di programmazione quali Relazione Previsionale e Programmatica e PEG;
 - Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno sia in termini di dipendenti che di carico di lavoro. Dell'esito dell'accertamento si dà atto nella determinazione di conferimento dell'incarico;
 - La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - Sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - Il compenso deve essere congruo e proporzionato sulla base dei criteri di cui al punto 2 del successivo

articolo;

- Deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Art. 3 (Criteri e modalità di conferimento)

1. Il Responsabile del Settore attiva il procedimento di individuazione degli incarichi con apposita determinazione in cui deve:
 - Dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente art. 2 comma 2);
 - Definire le caratteristiche che l'incaricato deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
 - Disporre l'approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare:
 - l'oggetto e la durata della prestazione richiesta,
 - il tipo di rapporto,
 - il corrispettivo proposto,
 - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti,
 - le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
 - i criteri e modalità della comparazione.

Salvo quanto disposto dal comma 4° del presente articolo.

2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, fermo restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente.
3. A cura del medesimo Responsabile, l'avviso di selezione è pubblicato, per almeno 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.
4. Per prestazioni di importo pari o inferiore a euro 20.000,00 l'incarico può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari, in relazione alla natura dell'incarico, ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
5. Ove ritenuto opportuno e conveniente, il Comune può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al precedente comma 3, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di selezione cinque soggetti o, comunque, un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
6. A dette liste il Comune attinge utilizzando il criterio della rotazione.
7. E' ammissibile una proroga del contratto quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere, quale fattispecie assolutamente eccezionale.

Art. 4 (Procedura comparativa)

1. Il Responsabile del Settore competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della quantificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso ove ritenuto opportuno allo svolgimento di colloqui o a prove specifiche.
2. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Responsabile del Settore ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei Curricula nel

bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita Commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'Ente.

Art. 5

(Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, nonché da specifiche previsioni di legge, il Responsabile può conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:
 - sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art.3, rimanendo invariate le condizioni previste nell'avviso di selezione;
 - per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, culturale, scientifica, pubblicistica, non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni ovvero di comprovata esperienza professionale già resa nei lavori di Enti Pubblici e Strutture Private comprovate da documentazione fidefacente;
 - nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, in relazione alla verificata straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - per gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001);

Art. 6

(Pubblicità degli incarichi)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 54, della legge 244/2007, l'Amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. A tal fine la determinazione di affidamento degli incarichi divenuta esecutiva dovrà essere inviata, a cura del Responsabile del Settore proponente, almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto, all'Ufficio Protocollo che provvederà, tempestivamente, alla pubblicazione sul sito internet del Comune e, limitatamente agli incarichi di collaborazione, all'Ufficio Personale per la comunicazione al Centro per l'Impiego.
3. Per gli incarichi di consulenza la pubblicazione sul sito internet del Comune, costituisce condizione di efficacia.

Art. 7

(Norme procedurali)

1. Il contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato, in bozza, alla determinazione assunta dal Responsabile del Settore competente.
2. Tale ultimo atto, acquisito il necessario visto del Servizio Finanziario, deve essere inviato, qualora l'importo sia superiore ai 5.000,00 euro, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
3. Semestralmente, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, deve essere comunicato, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di studio, ricerca o consulenza, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

- L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

- Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.
- L'omessa pubblicazione sul sito web, di cui all'art. 3 comma 7 del presente regolamento, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del procedimento di pubblicazione, che liquida il corrispettivo.

Art. 8
(Proroga e rinnovo del contratto)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, strettamente collegate alla prestazione, fase o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 9
(Esclusione dal conferimento degli incarichi)

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- Abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Comunale;
- Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- Abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale di Spezzano della Sila

Art. 10
(Inserimento giovani diplomati e/o laureati)

1. Per favorire l'inserimento dei giovani diplomati e/o laureati, abilitati all'esercizio della professione da meno di cinque anni, il Responsabile del Servizio potrà, assicurando la pubblicità mediante Bando su internet e Albo Pretorio, riservare a loro alcuni incarichi di importo stimato inferiore a euro 2.500,00 IVA esclusa, che si ritengano adatti per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.

Art. 11
(Entrata in vigore- -Pubblicità)

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'emanazione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7 Agosto 1990 n° 241 è pubblicata sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico.

Art. 12
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di contratti di prestazione d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229-2239 del codice civile.